



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

Ordinanza N. 21 del 10/04/2020

PROPOSTA N.ro 28 del Settore SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE Ufficio UFFICIO IV - POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: Emergenza Covid-19. Ordinanza contingibile e urgente relativa a speciali divieti e limitazioni per le giornate del 11, 12 e 13 aprile 2020.

IL SINDACO

PREMESSO che il 31/01/2020 il Consiglio dei ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

1. il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato il 04 marzo 2020 con il quale è stato disciplinato in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative per contrastare e limitare il diffondersi del Covid-19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;
2. il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato in data 08 marzo 2020 con il quale sono stati adottati ulteriori interventi e misure attuative per contrastare e limitare il diffondersi del Covid-19 ed è stata disposta l'applicazione di ulteriori misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;
3. il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato in data 09 marzo 2020;
4. il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato in data 11 marzo 2020;
5. il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato in data 01 aprile 2020;

RICHIAMATI:

- il Decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ed in particolare l'art. 3;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020 recante "*Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25/02/2020, ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- la Circolare prot. n. 15350 del 02/03/2020 del Ministero dell'Interno;
- le precedenti ordinanze sindacali contingibili e urgenti n. 13/2020 del 07/03/2020, n. 15/2020 del 09/03/2020, n. 16/2020 del 13/03/2020 e n. 17/2020 del 21/03/2020;

TENUTO CONTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e della conseguente necessità di adottare, nel rispetto del principio di precauzione, misure proporzionali e adeguate alla prevenzione della diffusione del virus sul territorio comunale;

RITENUTO che sussistano le condizioni di cui all'art. 50, comma 5 del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. e i. per procedere in via strettamente prudenziale alla proroga fino alla data del 13 aprile 2020 di tutti i termini e dei divieti di cui alle ordinanze sindacali contingibili e urgenti n. 13/2020 del 07/03/2020, n. 15/2020 del

09/03/2020, n. 16/2020 del 13/03/2020 e n. 17/2020 del 21/03/2020, il cui contenuto viene qui integralmente ribadito;

RICHIAMATE le competenze del Sindaco ed in particolare quanto disposto dal comma 5° dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

per le motivazioni di cui in premessa da intendersi qui integralmente richiamate;

in via strettamente prudenziale e nel rispetto dei principi di adeguatezza e precauzione;

fermi restando i divieti e le limitazioni già imposti con le richiamate norme nazionali e con le ordinanze sindacali contingibili e urgenti n. 13/2020, n. 15/2020, n. 16/2020, 17/2020 che qui sono integralmente ribaditi;

ORDINA

nei giorni di **sabato 11 aprile 2020, domenica 12 aprile 2020 e lunedì 13 aprile 2020, per l'intera durata delle 24 ore:**

- 1. interdizione assoluta al transito pedonale sui marciapiedi e sulle piste ciclabili di Viale Torre Costiera e del tratto di competenza territoriale del Ponte Filomena Delli Castelli, dal confine con il comune di Montesilvano, con deroga per quanti debbano accedere o uscire dalla propria residenza, domicilio o abitazione posti su Viale Torre Costiera esclusivamente per attendere alle occupazioni per le quali è previsto l'utilizzo dell'autocertificazione conseguente al D. L. 19/2020, in vigore dal 26/03/2020;**
- 2. interdizione assoluta al passaggio di acceleratori di velocità e velocipedi (biciclette, ciclomotori o mezzi a trazione elettrica) sulle piste ciclabili di Viale Torre Costiera e del tratto di competenza territoriale del Ponte Filomena Delli Castelli, dal confine con il comune di Montesilvano;**
- 3. divieto tassativo di accedere su tutte le spiagge del litorale cittadino compreso tra i comuni confinanti di Montesilvano e Silvi;**
- 4. divieto assoluto di stazionare sulle aree verdi del territorio comunale, nelle zone esterne alle carreggiate viarie e nelle aree di sosta e/o parcheggi variamente denominati; ciò in aggiunta alle previsioni di chiusura al pubblico di parchi e aree verdi dotati di recinzione già adottate con precedenti provvedimenti.**

AVVERTE

che il mancato rispetto dei divieti e limitazioni di cui sopra sarà punito ai sensi dell'art. 4 del D. L. 19/2020, il quale prevede sanzioni amministrative pecuniarie da € 400,00 a € 3.000,00. Se il mancato rispetto delle già menzionate misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

DISPONE

1. che questa ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune di Città Sant'Angelo e sul sito web del Comune;
2. che sia data massima diffusione di questo provvedimento attraverso gli organi di stampa, di diffusione radio-televisiva e sui principali social networks;
3. la trasmissione di questa ordinanza:
 - al Prefetto della Provincia di Pescara;
 - al Questore della Provincia di Pescara;
 - al Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Pescara;
 - al Comandante Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara;
 - al Comandante della Compagnia Carabinieri di Montesilvano;
 - al Comandante della Stazione Carabinieri di Città Sant'Angelo;
 - al Presidente della Regione Abruzzo;
 - al Presidente della Provincia di Pescara;
 - al Comandante della Polizia Locale di Città Sant'Angelo;

COMUNICA

che avverso il presente atto è possibile esperire ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Città Sant'Angelo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Città Sant'Angelo, li 10/04/2020

Il Sindaco
PERAZZETTI MATTEOⁱ

ⁱ Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. Firmato da Il Sindaco PERAZZETTI MATTEO , il 10/04/2020